



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-437/2019, 25 novembre 2021, ECLI: ECLI:EU:C:2021:953	État luxembourgeois contro L	Terza	Rinvio pregiudiziale	LU	Non ultima istanza	/	/	Prevedibile pertinenza - Identità della persona - Diritto a ricorso effettivo	Cooperazione amministrativa in materia fiscale - Richiesta di informazione - Prevedibile pertinenza - Omessa identificazione nominativa - Gruppo di persone - Tutela effettiva - Diritto a ricorrere
<b>Classificazione</b>									
Diritto primario e secondario - Imposte dirette									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>«1. Se l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/16 debba essere interpretato nel senso che una richiesta di scambio di informazioni, formulata dall'autorità di uno Stato membro richiedente, che definisce i contribuenti oggetto della richiesta di scambio in base alla loro semplice qualità di azionisti e di beneficiari economici di una persona giuridica, senza che tali contribuenti siano stati preventivamente oggetto di un'identificazione nominativa e individuale da parte dell'autorità richiedente, sia conforme ai requisiti di identificazione stabiliti da tale disposizione.</p> <p>In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva medesima debbano essere interpretati nel senso che il rispetto della norma della prevedibile pertinenza implichi che l'autorità dello Stato membro richiedente, per dimostrare l'assenza di una "pesca di informazioni" nonostante l'assenza di una identificazione individuale dei contribuenti interessati, possa dimostrare, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, il fatto di condurre un'indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone e non una semplice verifica fiscale generalizzata e che tale indagine sia giustificata da fondati sospetti in ordine all'inosservanza di un preciso obbligo di legge.</p> <p>Se l'articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che, qualora</p>									
<b>Dispositivo</b>									
<p>L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 5 e l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest'ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l'autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un'indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all'inosservanza di un preciso obbligo di legge.</p> <p>L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che a una persona in possesso di informazioni:</p> <p>– alla quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per non avere ottemperato a una decisione recante ingiunzione di fornire informazioni nell'ambito di uno scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali ai sensi della direttiva</p>									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La Corte di giustizia (sentenza del 25 novembre 2021, C-437/19) è intervenuta nell'ambito di una controversia sorta tra lo Stato del Lussemburgo e una società di diritto ivi avente sede in seguito alla presentazione da parte dall'amministrazione fiscale francese di una richiesta di scambio informazioni, ex art. 20, paragrafo 2, della direttiva europea 2011/16.</p> <p>L'autorità francese indicava, quali soggetti, la società immobiliare francese F e la società madre indiretta lussemburghese L e, quale fine fiscale, l'obbligo di dichiarazione gravante sulle persone giuridiche che detengono immobili in Francia. L'amministrazione francese rappresentava di voler conoscere gli azionisti ed i beneficiari della società madre.</p> <p>Il direttore dell'amministrazione delle imposte dirette del Lussemburgo ingiungeva a L di trasmettere le informazioni, chiarendo che il provvedimento non era ricorribile, ex art. 6, legge del 25 novembre 2014. La società lussemburghese proponeva comunque ricorso gerarchico formale e impugnava la successiva decisione di irricevibilità del direttore delle entrate chiedendone l'annullamento al Tribunale amministrativo.</p> <p>A causa dell'inottemperanza della società alla decisione di ingiunzione, il direttore lussemburghese le irrogava un'ammenda amministrativa fiscale, ex art. 5 della legge del 25 novembre 2014, avverso la quale L proponeva ricorso. La sentenza di annullamento del Tribunale amministrativo veniva impugnata dallo Stato del Lussemburgo dinanzi alla Corte amministrativa la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali vertenti sulla portata del concetto di prevedibile pertinenza delle informazioni sotto il profilo soggettivo e sull'effettività della tutela ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE.</p> <p>La Corte esamina congiuntamente le prime due questioni e attraverso un'interpretazione letterale, contestuale e teleologica, accoglie una nozione particolarmente ampia di «identità della persona oggetto della verifica o indagine», ex articolo 20, paragrafo 2, lettera a), della DAC1, nell'alveo della quale sono ricompresi, oltre al nome ed altri dati personali, anche un insieme di qualità o caratteristiche distintive che consentono di identificare la persona o le persone oggetto di tale verifica o di tale indagine. La Corte ritiene, dunque, ammissibile una richiesta di informazioni relativa a un gruppo di persone, fisiche o giuridiche, anche allorché costoro non siano identificate nominativamente, purché identificabili. Ne discende che lo Stato membro richiedente deve fornire una descrizione il più dettagliata e completa possibile del gruppo di contribuenti, specificando l'insieme comune di qualità o caratteristiche distintive delle persone che ne fanno parte in modo da consentire all'autorità interpellata di procedere alla loro identificazione; in secondo luogo, è tenuto a spiegare gli obblighi fiscali specifici che gravano su tali soggetti e, in terzo luogo, deve illustrare le ragioni per le quali dette persone sono sospettate di aver commesso le omissioni o le violazioni oggetto della verifica o dell'indagine. La verifica circa la sussistenza di siffatti requisiti è affidata al giudice del rinvio, chiamato a compiere una valutazione globale del contenuto della richiesta, analizzando tutte le circostanze del singolo caso. Ricostruzione, questa, che troverebbe conferma dall'articolo 26, paragrafo 1, del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sul reddito e sul patrimonio e dal significato attribuito alla nozione di «prevedibile pertinenza» che risulta dai punti 5.1 e 5.2 dei commenti relativi all'articolo citato.</p> <p>La terza questione pregiudiziale attiene alla compatibilità con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dell'art. 6, paragrafo 2, della legge del 25 novembre 2014 nella parte in cui non ammette l'esercizio del diritto di ricorso al detentore di informazioni avverso la richiesta di informazioni e la decisione di ingiunzione emessa nei suoi confronti, consentendogli solo di impugnare il provvedimento sanzionatorio disposto nei casi di inottemperanza.</p> <p>La Corte di giustizia, dopo aver risolto i profili relativi alla sua competenza e alla ricevibilità della questione, pone sotto la lente di ingrandimento il diritto di chiedere e ottenere tutela a fronte di interventi dei pubblici poteri produttivi di effetti pregiudizievoli.</p> <p>La Corte ritiene che la normativa nazionale vigente <i>ratione temporis</i> non appresta una tutela diretta ed effettiva al destinatario della decisione di ingiunzione, se non in caso di sua violazione. In effetti, il rifiuto del soggetto di ottemperare alla decisione, il cui contenuto non può conoscere appieno, lo espone alla sanzione e solo allorché questa sia irrogata si appresta un rimedio esperibile attraverso il quale contestare, incidentalmente, anche la legittimità dell'obbligo violato.</p> <p>La Corte interviene anche sulla sorte della sanzione e precisa che nel caso in cui sia impugnata la sanzione e, in tale sede, il giudice adito riconosca la legittimità della decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni, dovrà essere concessa la possibilità al destinatario di conformarsi entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorso per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Solo nel caso in cui il destinatario non ottemperi a tale ultima decisione la sanzione già inflitta ed impugnata diverrebbe legittimamente esigibile.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									